



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Approvato con delibera del consiglio comunale N. 17 del 24.03.1995

Riscontrata legittima dal CO.RE.CO. il 12.04.1995

Pubblicato all'albo pretorio dal 4.5.1995 al 19.05.1995

Diventato esecutivo il 25.05.1995

Art. 49 modificato con delibera di C.C. N. 22 del 29.07.2015

Diventata esecutiva il 13.08.2015

Regolamento pubblicato all'albo pretorio dal 26.08.2015 al 10.09.2015

Diventato esecutivo l' 11.09.2015

Art. 41 Modificato con delibera di C.C. N. 42 del 27.12.2015

Diventata esecutiva il 07.01.2016

Regolamento affisso all'Albo Pretorio dal 14.01.2016 al 29.01.2016

Diventato esecutivo il 30.01.2016

Palazzo Adriano, lì 03.02.2016

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Giacchino Rosalia

CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio verrà condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere all'installazione ed al funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno. (art. 7 e art. 17 legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 23.04.1981, n. 153).

Art. 2

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casa particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia su suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Ultimati i lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo dei lavori, mediante detrazione sui consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di un utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.

Art. 3

Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sono al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 4

Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a cause di rotture, lavori in corso, forza maggiore o simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Art. 5
Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 6
Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita da chi ha provocato il guasto.

Art. 7
Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Art. 8
Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 9
Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 10

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti degli edifici comunali destinati ai pubblici servizi;
- e) le bocche da incendio insistenti nel suolo pubblico.

La fornitura dell'acqua ai predetti impianti sarà fornita nei limiti della disponibilità dell'acquedotto comunale.

Art. 11

Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E vietato:

- a) prelevare acque dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 12

Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinati.

E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a lire 1.000.000 – salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art. 13

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione a norma di legge.

CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 14

Forniture su strade canalizzate o prive di rete

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art. 2.

Art. 15

Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto di autorizzazione del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni sui terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 16

Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente agli estremi della concessione a edificare o, per le opere abusive, della concessione in sanatoria, salvo che l'opera sia stata impiegata anteriormente al 30 gennaio 1977 o comunque già usufruisca del pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

Art. 17

Oneri di allacciamento – Cauzioni – Spese contrattuali

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare prima della firma del contratto:

- 1) un fondo per spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i lavori di posa della tubazione dalla rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore e per la bocca di incendio.
- 2) un importo fissato dalla tariffa in vigore quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi.
- 3) un importo fissato dalla tariffa in vigore per la manutenzione del contatore. La spesa di noleggio sarà riscossa periodicamente con la bolletta dei consumi.
- 4) un fondo spese e diritti contrattuali.

Alla firma del contratto verranno liquidate e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

Art. 18

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

Ogni utenza ha diritto ad una erogazione di mc. 120 di acqua per ogni anno.

Art. 19

Accertamento dei consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale.

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene su base del consumo accertato.

Art. 20

Uso bocche d'incendio

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per uso suaccennato.

Art. 21

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'amministrazione condominiale.

Art. 22

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 23

Condutture private all'interno della proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 24

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 25

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 26

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 27 Tipo e calibro del contatore

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza. I Contatori sono di proprietà dell'Amministrazione, gli utenti ne sono consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente.

Art. 28 Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione: tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto. Dopo il contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto. Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 29 Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati aventi più utenze, che saranno costruiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i contatori dovranno essere installati in unico riquadro. Per i fabbricati esistenti che hanno diverse utenze, i contatori verranno installati all'interno di ogni unità abitativa, con i criteri descritti al precedente art. 28.

Art. 30 Custodia dei contatori

L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 31 Incuria e manutenzione del contatore

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Art. 32

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutata, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla luce delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.

Art. 33

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà misurato dalla media delle ultime 3 (tre) letture regolari effettuate.

Art. 34

Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPITOLO QUINTO CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 35

Titolarità della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, e normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 36

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

a) *per le nuove utenze*: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio e versati gli anticipi di cui all'art. 18.

b) *per le vecchie utenze (subingresso)*: in qualsiasi momento e si intendono automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

c) *per le volture*.

E' consentita la voltura dell'intestazione della concessione idrica solamente tra i componenti nel nucleo familiare e nei casi di comprovata causa che giustifica l'aggiornamento a ruolo. Per ottenere la voltura, l'interessato dovrà presentare domanda su apposito stampato, con espressa dichiarazione di accollo di ogni debito a carico della Ditta precedente. La richiesta di voltura, esente l'utente dal pagamento delle spese connesse alla pratica per nuove concessioni ma è subordinata al pagamento al preventivo versamento del diritto fisso di £.5.000 (cinquemila) perché vi si dia corso. Il diritto fisso per la voltura è unico per tutti i tipi di concessione e per i condomini.

Nel caso che venga accertato il mancato aggiornamento della intestazione della concessione ed a seguito di trapasso di proprietà o per altre cause l'utenza non risulta usufruita dalla ditta titolare del contratto, l'Ente procederà alla chiusura della presa se entro un mese non interviene la regolarizzazione con un nuovo contratto o con voltura, secondo quanto stabilito negli artt. Precedenti.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

Art. 37

Forniture provvisorie

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata massima di un anno, verso pagamento anticipato del consumo probabile previsto per tutto il periodo della fornitura e delle spese per l'allacciamento, nonché di una cauzione per le attrezzature ed i materiali impiegati.

Tutto il materiale rimane di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 38

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L'utente può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 39
Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, ed in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto ed alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 40

Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo annualmente e comunque entro il 1° bimestre dell'anno successivo, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

Art. 41

Tariffe – Ruoli di riscossione

Ai consumi determinati come dall'articolo precedente, viene applicata la tariffa in vigore, da riscuotere in due rate con scadenza 10 giugno e 10 novembre di ogni anno

La riscossione avrà luogo a mezzo del servizio postale o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.

Art. 42

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 43

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissione e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 44

Sospensione della fornitura per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dell'avviso.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.

Art. 45
Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 46
Manomissioni alle condutture

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servizi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art. 47
Variazioni al regolamento

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che trovasse necessarie ed opportune.

Tali variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

Art. 48
Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

Art. 49
Norme transitorie

Nelle more che venga completata l'installazione dei contatori su tutto il territorio comunale, la concessione viene effettuata a penna d'acqua, per circa 300 litri giornalieri, il cui canone forfetario è stabilito annualmente con atto consiliare. Qualora lo stabile da asservire, fosse composto da più unità abitative, la penna d'acqua avrà una sezione come dal seguente schema:

- da 1 a 3 unità abitative ½ pollice;
- da 4 a 7 “ “ ¾ pollice;
- da 8 a 12 “ “ 1 pollice;
- da 13 a 20 “ “ 1 e ½ pollice;
- da 21 a 40 “ “ 2 pollici
- oltre 40 “ “ determinato dall'U.T.C.

Il canone forfetario (acqua, fognatura e depurazione) è ridotto del 30% per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile; per le utenze degli immobili dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per le utenze degli immobili a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche. Comma aggiunto con delibera del C.C. N. 22 del 29.07.2015.

CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa a norma di legge.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art. 51 Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art. 52 Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 53 Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua seconda pubblicazione all'albo ad avvenuta approvazione.